



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*  
*-Procedure Concorsuali-*

---

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca                      Presidente

Dott. Emanuele Picci                      Giudice

Dott. Maria Cecilia Branca              Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento unitario **R.G. n. 42/2026** diretto alla dichiarazione di apertura della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società **OLIMPO S.R.L.S** (c.f. 04535770400 - REA FO-419854), con sede in Castrocaro Terme e Terra Del Sole, via Giovanni Mengozzi n. 41

Visto il ricorso proposto in data 09/04/2026 da

**SCIASCIA PIETRO** (c.f. SCSPTR60P16A89G), rappresentato e difeso dall'avv. **MATTEO TURCI** (c.f. TRCMTT74D05D704V) e dall'avv. **VELCA ARTUSI** (c.f. RTSVLC74D41C573X) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo sito a Forlì, Corso Armando Diaz n. 36

nei confronti di

**OLIMPO S.R.L.S - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA** (c.f. 04535770400 - REA FO-419854), con sede in Castrocaro Terme e Terra Del Sole, via Giovanni Mengozzi n. 41



- esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza mediante inserimento nel portale de servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, all'interno dell'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario, come da certificazione della Cancelleria (*"Si dà atto che in data 13 aprile 2026 alle ore 10:16 la cancelleria del Tribunale Ordinario di Forlì in persona di CARELLA CALYPSO ha inviato il messaggio di posta elettronica certificata identificato con GLBO;2026;37540665 a OLIMPO S.R.L.S - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (VIA GIOVANNI MENGOZZI 4147011 CASTROCARO TERME E TERRA DEL S FO) all'indirizzo di posta elettronica certificata: [olimpo\\_terradelsole@pec.it](mailto:olimpo_terradelsole@pec.it). L'indirizzo è stato reperito da INIPEC IMPRESE. L'invio prevede che la PEC venga ricercata sino al primo riscontro positivo nei registri: INIPEC IMPRESE. Tale messaggio, come emerge dalla Ricevuta di mancata consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario identificata con 140147122 non è stato consegnato in quanto (messaggio ripreso dall'AMC): "5.1.1 - ARUBA PEC S.p.A. - indirizzo non valido"*).
- ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società convenuta ha la propria sede nel circondario di questo Ufficio;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
- rilevato in particolare che il debitore è imprenditore commerciale iscritto al Registro Imprese per lo svolgimento di attività di esecuzione e posa di rivestimento di pavimenti e di muri;
- rilevato inoltre che la società convenuta non ha dimostrato, come suo onere, il ricorrere dei requisiti congiuntamente richiesti dall'art. 2, co. 1, lett. d) avendo scelto di non costituirsi in giudizio e di non depositare la documentazione richiesta nonostante la regolare notifica;
- ritenuto, inoltre, che in assenza di deposito dei bilanci non è neppure possibile una verifica officiosa;



- osservato che risulta assolto l'onere a carico del creditore istante di dimostrare la presenza di debiti scaduti superiori al limite di cui all'art. 49, comma 5 CCII, atteso che il medesimo è titolare di un credito di € 9.688,95 a fronte di decreto ingiuntivo esecutivo e risultano presenti debiti per complessivi € 23.194 nei confronti dell'erario per cartelle già a ruolo, superandosi così la soglia di € 30.000;
- ritenuta la sussistenza dello stato di insolvenza della società risultante, oltre che dal mancato pagamento del creditore istante, già dipendente della società (il cui tentativo di recupero mediante pignoramento presso terzi è risultato negativo), dalla presenza di esposizioni verso l'Erario e verso l'INPS, ancora in fase amministrativa per € 2.509 e dal mancato deposito dei bilanci pur risultando l'attività iniziata sin dal gennaio 2022;
- ritenuto che a fronte di una simile situazione possa affermarsi che **OLIMPO S.R.L.S.** versi in stato di insolvenza non risultando in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte e che ricorrano le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII e in particolare delle risultanze dei rapporti riepilogativi, degli incarichi in corso e dei criteri di rotazione;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII

**P.Q.M.**

**DICHIARA APERTA**

**LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

nei confronti di **OLIMPO S.R.L.S - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA** (c.f. 04535770400 - REA FO-419854), con sede in Castrocaro Terme e Terra Del Sole, via Giovanni Mengozzi n. 41;

**NOMINA**

Giudice Delegato la dott.ssa **BARBARA VACCA**

Curatore il dott. **FRANCESCO MONDARDINI** (c.f. MNDFNC91E15C573J), iscritto all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei periti Contabili di Forlì-Cesena e all'elenco Nazionale dei Gestori della crisi;



che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII

#### AVVISA

il nominato Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, dovrà far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, previa verifica della propria disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, di cui dovrà dare atto nell'accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;

#### AVVISA

il nominato Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà altresì depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII

#### AUTORIZZA

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c. e rispetto a OLIMPO S.R.L.S - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - C.F. 04535770400:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 05/08/2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

#### ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro



tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

il Curatore provvederà senza indugio a dare comunicazione al PM del mancato deposito di tale documentazione;

### ORDINA

al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura ai sensi dell'art. 198 CCII;

il curatore potrà apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII.

### FISSA

il giorno **17/09/2026 ad ore 11:00**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato sopra nominato;

### ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

### AVVERTE

i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui vanno proposte con le modalità sopra indicate, che non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla



parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il ricorso deve contenere:

- a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale;
  - b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca o di pegno;
  - c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
  - d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
  - e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore, con avvertimento che in caso di mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII
- e-bis) l'indicazione delle coordinate bancarie

### **segnala**

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

### **DISPONE**

che il Curatore proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;



che il Curatore richieda l'assistenza della forza pubblica ove necessario;

che in relazione ai beni e alle cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, il Curatore procede a norma dell'art. 758 c.p.c.

che il Curatore proceda ai sensi dell'art. 195 CCII a redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (senza più la necessità di assistenza de Cancelliere), presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale andrà allegata la documentazione fotografica dei beni inventariati, procedendo al successivo deposito in cancelleria di uno dei due originali;

che il Curatore proceda a nominare senza indugio uno stimatore quando necessario;

che il Curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, proceda a compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi, procedendo al deposito di tali elenchi in cancelleria;

#### ORDINA

alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 45 CCII, entro il giorno successivo al suo deposito, al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché, entro il medesimo termine, di trasmetterne un estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese in cui l'impresa ha la propria sede legale e, se diversa da quella effettiva anche presso quello di quest'ultima, ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 22/05/2026

Il Presidente estensore

*dott. ssa Barbara Vacca*

